

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGGI

Presentata il 2 maggio 1983

Norme per la determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo profondamente convinti, anche per lunga, meditata e ovunque discussa, diretta esperienza parlamentare, che la prima riforma da fare in materia di istituzione è quella capace di rendere più efficiente, e più libero, il lavoro dei singoli parlamentari.

Più volte in questa Legislatura, nei dibattiti in Aula, è stato dichiarato e dimostrato, non soltanto dal sottoscritto, che l'attuale trattamento complessivo dei parlamentari è un trattamento « iniquo, umiliante e corruttore » della stessa funzione parlamentare.

Il progetto di legge presentato riguarda soltanto un aspetto delle iniquità ed inefficienze, alle quali occorre provvedere.

Riguarda in particolare il problema dell'indennità, espressamente prevista dalla Costituzione, che ha dedicato ad essa uno specifico articolo, e precisamente l'articolo 69.

Le leggi vigenti, di attuazione di questo articolo, hanno stabilito un riferimento al trattamento dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione.

Non è necessario cambiare il riferimento. Occorre certamente però applicare per i parlamentari un aumento di questa indennità, considerato in particolare che un parlamentare lavora, e per molte ore al giorno, in pratica tutti i mesi dell'anno, tutte le settimane e tutti i giorni, in quanto la sua condizione stessa lo costringe a questo. Il parlamentare poi non ha ovviamente, e non può avere alcuna garanzia per il futuro, e l'esperienza insegna che non ha neanche la certezza di poter assolvere la sua funzione per il quinquennio previsto dalla legge.

È strettamente equo pertanto « compensare », in qualche modo, questa pesante condizione del parlamentare.

Si impone un'altra fondamentale osservazione.

Il magistrato ha dallo Stato tutti gli strumenti (locali, segreteria, comunicazioni, trasporti) necessari per il suo lavoro.

Il parlamentare non ha oggi niente. È pertanto assolutamente necessario aggiungere — come rimborso di spese, strettamente necessarie — un compenso che la proposta stabilisce in misura non superiore ai due terzi dell'indennità.

Si prevede poi anche a carico del bilancio di ciascuna Camera, una « indennità di reinserimento »: anche questo appare provvedimento equo e doveroso.

L'articolo 2 della proposta elimina una ulteriore stortura. Il trattamento del par-

lamentare è un trattamento iniquo, umiliante e corruttore: in compenso la legge si è preoccupata di concedere al parlamentare un « privilegio fiscale » che aggiunge, di fronte agli elettori, umiliazione ad umiliazione.

Provvedendosi con questa proposta ad un non inadeguato « rimborso spese » (evidentemente non soggetto a tassazione), è possibile eliminare il privilegio della esenzione dalla tassazione.

Crediamo che ogni elettore apprezzerà la serietà di questa proposta. Siamo certi anche per questa ragione, che la proposta potrà essere rapidamente discussa ed approvata in Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« L'indennità spettante ai membri del Parlamento, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, per garantire il libero ed efficiente svolgimento del mandato, è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili determinate dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura corrispondente al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate, aumentato del 50 per cento.

Per il rimborso delle « spese di segreteria e rappresentanza » si provvede a carico del bilancio di ciascuna Camera ed in misura tale che assicuri ai membri del Parlamento la libera disponibilità di strutture, di mezzi (spese postali, telefoniche, telegrafiche, di trasporto e simili) e di collaborazioni (segretario, dattilografa, fattorino) non inadeguate alla quantità del lavoro ed al livello delle funzioni da assolvere. La misura complessiva del rimborso di queste spese non può superare i due terzi dell'indennità.

A carico del bilancio di ciascuna Camera è posta una « indennità di reinserimento » che tenga conto del carattere aleatorio dell'incarico parlamentare e del numero delle legislature dedicate dal parlamentare al servizio della Nazione.

ART. 2.

Nell'articolo 5, primo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono soppresse le parole « limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare ».